



## CONCLUSIONI

**Nell'interesse degli appellanti:** voglia la Corte

- 1) nel merito accogliere, per quanto di ragione, le conclusioni rassegnate in primo grado in atto di citazione e precisate in memoria ex art. 183 c. 6 c.p.c. n. 1 e riprodotte a pagg. 2, 3 e 4 dell'atto di citazione in appello e che qui devono intendersi per ritrascritte;
- 2) accertare e dichiarare, in ogni caso, la nullità del contratto oggetto di causa per violazione dell'art. 117 Tub;
- 3) accertare e dichiarare, in particolare, che la banca ha proceduto sul conto de quo ed annessa apertura di credito all'applicazione di tassi usurari, interessi ultralegali e anatocistici, commissioni, spese e giorni valuta non contrattualizzati e/o non legittimamente pattuiti e per l'effetto, previa rettifica del saldo contabile, accertare e dichiarare l'esatto dare e avere tra le parti sulla base della riclassificazione contabile dei medesimi in regime di saggio legale, senza interessi usurari, capitalizzazione e anatocismo, con la eliminazione di non convenute commissioni di massimo scoperto (o comunque denominate) e di interessi computati sulla differenza in giorni banca tra la data di effettuazione delle singole operazioni e la data della rispettiva valuta, anche a mezzo di c.t.u.;
- 4) rideterminare il saldo di c/c oggetto di causa, così come quantificato dal c.t.u. nominato;
- 5) condannare la controparte alla rifusione delle spese e compensi professionali, oltre IVA e CPA e spese generali del doppio grado di giudizio, con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario dichiarando, in subordine, compensate le spese del primo grado di giudizio, con condanna della banca alle spese del presente grado, sempre con attribuzione al sottoscritto procuratore antistatario.

**Nell'interesse dell'appellata:** voglia la Corte

- 1) dichiarare inammissibile o comunque rigettare il gravame avversario;
- 2) in accoglimento del motivo di appello incidentale proposto con il presente atto, riformare la sentenza n. 29/2019 del Tribunale di Sassari limitatamente al capo motivazionale con cui il

tribunale ha ritenuto fondata la doglianza degli attori relativa all'illegitima applicazione, da parte della banca, della capitalizzazione trimestrale degli interessi dopo il 30 giugno 2000 ed ha stabilito che, successivamente all'approvazione della delibera CICR del 9 febbraio 2000, non fosse sufficiente da parte dell'istituto di credito la pubblicazione in Gazzetta Ufficiale dei criteri applicativi della delibera medesima;

3) con vittoria di spese, competenze ed onorari.

### **SVOLGIMENTO DEL PROCESSO**

Con sentenza n. 29/2019 il Tribunale di Sassari accoglieva in parte la domanda proposta dalla società [REDACTED] e dai fideiussori [REDACTED] e [REDACTED] nei confronti di [REDACTED] s.p.a. al fine di ottenere la dichiarazione di nullità delle appostazioni a valere sul conto corrente n. 10[REDACTED]0170 per interessi ultralegali e anatocistici non pattuiti oltre che usurari, CMS, e valute non conformi alle previsioni contrattuali, dichiarando l'illegitima applicazione della capitalizzazione trimestrale degli interessi passivi e accertando che il saldo del conto alla data dell'ultimo estratto era pari ad euro 110.173,16 in dare per la correntista, rigettando invece le altre domande. Le spese processuali erano compensate nella misura di un decimo e poste nella restante parte a carico degli attori, maggiormente soccombenti.

Parte attrice deduceva che il rapporto di conto corrente ordinario, sul quale era appoggiata un'apertura di credito, era affetto da nullità perché privo della forma prescritta e che le voci, delle quali chiedeva l'espunzione, non erano mai state pattuite. La banca convenuta assumeva, di contro, che il rapporto, ancora aperto alla data della domanda, aveva avuto legittima esecuzione per tutte le condizioni ivi applicate, cui la correntista aveva dato attuazione anche quale obbligazione naturale, cosicché era suo onere dimostrarne l'illegitimità; eccepiva in ogni caso la prescrizione delle rimesse solutorie.

Premesso che gli attori proponevano domanda di accertamento e non di ripetizione di indebito e che erano onerati della produzione del contratto del quale era allegata l'invalidità parziale, il tribunale

reputava infondate le censure di nullità svolte dagli attori con riferimento agli interessi ultralegali ed alla deduzione di usurarietà, non verificabile stante l'indisponibilità del documento contrattuale e comunque l'irrilevanza dell'eventuale usura sopravvenuta; parimenti non apprezzabile era la dedotta illegittimità della c.m.s. e l'ipotesi dedotta di usura soggettiva, in difetto di migliore prova circa l'approfittamento di uno stato di bisogno affatto emerso dagli atti.

Il primo giudice dichiarava, invece, la nullità dell'anatocismo praticato dalla banca e rilevabile dagli estratti conto prodotti, rilevando che non risultava documentata la convenzione di pari reciprocità successivamente alla delibera CICR 9-02-2000, mentre per il periodo antecedente la capitalizzazione trimestrale degli interessi era senz'altro illegittima.

Era altresì ritenuta infondata la deduzione circa la mancanza di valida sottoscrizione dei contratti di conto corrente - nemmeno prodotto - e del contratto di apertura di credito, sottoscritto dal cliente e non dalla banca, la quale peraltro lo produceva manifestando la volontà di avvalersene (S.U. n. 898/18).

Avverso tale decisione hanno proposto appello la società [REDACTED] e i fideiussori, deducendo: (i) la violazione e/o errata applicazione dell'art. 2697 c.c., oltre che degli artt. 1283, 1284, 1418 e ss., 1815 c. 2 c.c., 644 c.p., 112, 115, 116 c.p.c. nella parte in cui il tribunale rigettava la domanda per mancato assolvimento dell'onere probatorio nonostante le nullità dedotte fossero rilevabili dagli atti anche d'ufficio e fosse l'istituto di credito a dover dimostrare la legittima applicazione delle condizioni economiche contestate dal correntista, tanto più che gli attori producevano la serie di estratti conto dall'agosto 1995 al marzo 2016 così consentendo l'espletamento di una consulenza tecnica percipiente; (ii) la violazione e/o erronea applicazione dell'art. 644 c.p. e delle disposizioni della L. 108/96 per avere il giudice escluso l'usurarietà delle condizioni economiche applicate al rapporto, da verificarsi con riferimento all'incidenza dei costi connessi alla somma effettivamente utilizzata e/o messa a disposizione dalla banca; (iii) la violazione e/o falsa applicazione degli artt. 91 e 92 c.p.c. laddove il tribunale non operava quantomeno la compensazione delle spese processuali, attesa la pluralità di orientamenti in materia.

Si è costituita la [REDACTED] s.p.a., eccependo l'inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis e 342 c.p.c. e proponendo appello incidentale nella parte in cui il primo giudice dichiarava la nullità degli addebiti per capitalizzazione trimestrale nonostante l'istituto di credito avesse regolarmente pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale l'avviso dell'introduzione dell'anatocismo paritetico a seguito dell'adozione della delibera CICR del 9-02-2000; in ogni caso, ha riproposto l'eccezione di prescrizione.

La causa, previo espletamento di consulenza tecnica d'ufficio, è stata quindi decisa sulle conclusioni sopra trascritte.

### **MOTIVI DELLA DECISIONE**

Preliminarmente va respinto il rilievo di inammissibilità dell'appello, ai sensi ed agli effetti di cui all'art. 342 c.p.c.

Al di là della formula discorsiva adottata l'appellante ha indicato specificamente i capi della decisione impugnati e ha proposto le censure in modo intellegibile, tant'è che la controparte ha potuto formulare compiutamente le proprie difese (cfr. Cass. Civ. n. 7675/2019; n. 10916/17).

L'appello è affidato sostanzialmente a due profili: la regolamentazione dell'onere della prova nelle cause di ripetizione di indebito e l'invalidità delle condizioni economiche applicate al rapporto bancario dedotto in giudizio anche sotto il profilo dell'usurarietà.

Appare utile richiamare le deduzioni svolte dagli attori in primo grado laddove sostenevano che sul conto corrente affidato, intrattenuto con [REDACTED] ed ancora aperto alla data della domanda, erano stati addebitati interessi passivi ultralegali, c.m.s., giorni valuta non pattuiti in un contratto stipulato in forma scritta nonchè competenze anatocistiche e/o usurarie, come da perizia econometrica allegata; era quindi eccepita la nullità di cui all'art. 117 Tub e domandato il calcolo del saldo anche agli effetti di cui all'art. 1815 c. 2 c.c.

[REDACTED] s.p.a., costituendosi, depositava copia della lettera del 4-01-05 di concessione dell'apertura di credito, sostenendo che i tassi debitori applicati erano stati regolarmente comunicati

dalla banca tramite l'invio degli estratti conto, divenendo così incontestabili a norma dell'art. 1832 c.c.; ribadiva comunque la legittimità delle condizioni applicate.

La censura svolta dagli appellanti attiene all'applicazione dell'onere della prova, che dovrebbe gravare sulla banca nell'ipotesi in cui venga eccepita dall'attore la mancanza della necessaria forma scritta *ad substantiam* e venga dimostrata l'applicazione di competenze nulle attraverso la produzione degli estratti relativi all'andamento del rapporto.

La censura è fondata.

Va richiamato al riguardo il principio generale, applicato in prime cure, secondo il quale chi agisce nei confronti della banca, è pacificamente tenuto a produrre, oltre al titolo, la serie continua di estratti necessari alla ricostruzione del conto (v. Cass. Civ. sez. I, n. 18487/18, secondo la quale l'onere di provare l'avvenuta esecuzione del pagamento che si assume indebito e la mancanza di valida causa incombe su colui che agisce in ripetizione, in conformità alla regola generale di cui all'art. 2697 c. 1 c.c.; cfr. sez. VI-I, 23-10-2017 n. 24948: *“Nei rapporti bancari in conto corrente, il correntista che agisca in giudizio per la ripetizione dell'indebito è tenuto a fornire la prova sia degli avvenuti pagamenti che della mancanza, rispetto ad essi, di una valida “causa debendi”, sicchè il medesimo ha l'onere di documentare l'andamento del rapporto con la produzione di tutti quegli estratti conto che evidenziano le singole rimesse suscettibili di ripetizione in quanto riferite a somma non dovute”*).

Nella specie, a fronte dell'allegazione attorea secondo la quale *“non esiste contratto che possa estrinsecare la volontà delle parti”* (pag. 13 atto di citazione primo grado e capo 1 delle conclusioni ivi rassegnate), la banca convenuta si limitava a produrre la lettera di affidamento risalente al 2005, sostenendo la legittimità di tutte le condizioni applicate *ab origine* e chiedendo, in subordine, l'applicazione dei tassi legali o dei tassi sostitutivi nella misura più favorevole alla banca.

Tuttavia, in assenza di una convenzione scritta, non può certamente ritenersi che la determinazione di interessi ultralegali si fosse formata *per facta concludentia*, ostandovi il disposto dell'art. 1284 c. 3 c.c., cosicché non è condivisibile il ragionamento del primo giudice laddove fondava la pronuncia

di rigetto della domanda di rettifica del saldo sul fallimento dell'onere probatorio gravante sulla parte attrice che mancava di produrre il contratto di conto corrente di cui contestava la valida esistenza.

Invero, questa Corte si è più volte pronunciata sulla ripartizione dell'onere di provare la pattuizione per iscritto delle clausole che il correntista asserisca inesistenti, orientamento che ha trovato da ultimo conferma in sede di legittimità laddove è stato osservato che la regola generale secondo la quale il correntista deve provare l'inesistenza della clausola giustificativa dei pagamenti effettuati mediante la produzione del contratto è operativa ove si faccia questione di un contratto pacificamente concluso per iscritto, mentre, nell'ipotesi di allegazione attorea di un contratto *verbis tantum*, incombe sulla banca l'onere di produrre il documento contrattuale di cui assuma la stipulazione (Cass. Civ. n. 6480/21).

In accoglimento del primo motivo d'appello, deve dunque essere dichiarata la nullità, per difetto di valido titolo contrattuale, degli addebiti per interessi ultralegali, c.m.s. e spese, procedendo quindi alla rettifica del saldo esposto nell'ultimo estratto prodotto (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21: "... *non esiste un diritto alla rettifica del conto autonomo rispetto al diritto di far valere la nullità, annullamento, rescissione o risoluzione del titolo a base dell'annotazione nel conto stesso. L'annotazione nel conto altro non è che la rappresentazione contabile di un diritto, non un diritto a sé; allorchè il titolo (generalmente negoziale) alla base di quel diritto viene dichiarato nullo oppure viene annullato, rescisso o risolto, viene meno il diritto stesso e conseguentemente la nuova realtà giuridica trova una corrispondente rappresentazione contabile*"), ferma la declaratoria di nullità dell'anatocismo praticato nel corso del rapporto già statuita in primo grado, così rigettando l'appello incidentale.

Incontestata l'applicazione di poste anatocistiche, è corretta l'affermazione del primo giudice che, trattandosi di rapporto sorto prima del 2000, la capitalizzazione trimestrale degli interessi è nulla (cfr. S.U. n. 24418/10: "*disapplicando la clausola di capitalizzazione trimestrale per contrasto con il divieto di anatocismo stabilito dall'art. 1283 c.c., gli interessi a debito del correntista devono*

*essere operati senza capitalizzazione alcuna*”) prima dell’efficacia della Delibera CICR 9-02-2000 sull’anatocismo paritario e da concordare espressamente per il periodo successivo trattandosi di modifica peggiorativa (v. Cass. Civ. Sez. I, 22-05-14 n. 11400; id, 21-10-19 n. 26769), pattuizione che nella specie non risulta intervenuta.

L’allegazione di mancata pattuizione degli interessi applicati, con conseguente declaratoria di nullità delle relative poste debitorie, supera la questione, riproposta in appello, della natura usuraria degli interessi medesimi, che invece presuppone l’intervento di una pattuizione (cfr. S.U. n. 24675/17).

L’onere di provare l’applicazione delle poste nulle era assoluta, in conformità alla regola generale di cui all’art. 2697 c. 1 c.c., mediante la produzione di una serie di estratti conto e scalari, che ha consentito al consulente tecnico nominato nel presente grado di procedere all’operazione di ricalcolo del saldo a far data dal 1° gennaio 1998 fino al 31-03-2016 al netto dell’anatocismo, degli interessi ultralegali e di commissioni e spese non pattuite espressamente. Ha precisato, infatti, l’ausiliario che, pur essendo in atti gli estratti afferenti l’anno 1995, mancando tutto l’anno 1997, la ricostruzione era partita dal 1998 e si era fondata sulla documentazione completa di movimenti e scalari eccetto per il terzo trimestre 2014, per il quale non è stata effettuata alcuna rettifica (v. pag. 6 prima relazione); l’assenza degli estratti conto per alcuni periodi è stata supplita dalla produzione degli scalari, attraverso i quali ricavare le competenze addebitate.

In disparte il fatto che, nell’ipotesi in cui non si contesti l’operazione né la valuta assegnatale dalla banca, gli estratti scalari sono idonei alla individuazione delle competenze applicate e contestate, come anche nella specie accertato dal c.t.u., giova ricordare che l’azione di accertamento non presuppone necessariamente la produzione integrale delle serie degli estratti dall’accensione del rapporto, il quale, pur essendo unitario, non deve essere esaminato in base a criteri rigidi e massimalistici e ben può essere rielaborato nei limiti degli estratti prodotti (cfr. Cass. Civ. n. 11543/19; n. 23852/20; per l’idoneità anche degli estratti conto incompleti v. n. 14074/18: *“tuttavia non è men vero che non è vietato al giudice del merito (come evidenziato da Cass. n. 5091/16)*

*svolgere un accertamento tecnico contabile al fine di rideterminare il saldo del conto in base a quanto comunque emergente dai documenti prodotti in giudizio. In tal caso la tematica si riduce alla verifica di attendibilità dell'esito della c.t.u., che è come tale una questione di fatto ... è del resto consentito derogare finanche al limite costituito dal divieto di compiere indagini esplorative quando l'accertamento di determinate situazioni di fatto, o il loro sviluppo effettuale, possa effettuarsi con l'ausilio di speciali cognizioni tecniche (cfr. tra le tante Cass. n. 3191/06, Cass. n. 10202/08) ... pur essendosi trattato di criterio indiretto, come sostenuto dalla ricorrente e riconosciuto dallo stesso tribunale, il percorso logico utilizzato per ricostruire il saldo del conto corrente non può considerarsi manifestamente incongruente o implausibile, tanto da risolversi in una falsa applicazione di norme di legge, essendosi trattato di metodo di calcolo basato sulla rielaborazione dei numeri debitori indicati nei prospetti trimestrali di liquidazione delle competenze e dunque su un criterio matematico avente come base di partenza l'analisi di dati effettivi risultanti dai documenti depositati").*

Il consulente tecnico officiato nel presente grado della ricostruzione del saldo ha effettuato l'operazione di ricalcolo senza anatocismo, c.m.s. e spese; tra le due ipotesi di ricalcolo ritiene questa Corte di optare per quella al tasso legale, versandosi in un'ipotesi (assenza di contratto scritto di conto corrente) diversa da quelle previste nell'art. 117 Tub.

L'indagine è stata estesa all'individuazione delle poste solutorie prescritte, avendo la banca - la quale non era onerata della proposizione di un appello incidentale sul punto, non avendo il tribunale esaminato la relativa eccezione, rimasta assorbita dal contenimento dell'accertamento peritale al solo periodo infradecennale 1-10- 2014/31-03-16 - riproposto l'eccezione di prescrizione ex art. 346 c.p.c.

Le rimesse solutorie prescritte sono state determinate secondo il quesito formulato dalla Corte e ricalcato sul consolidato orientamento della giurisprudenza di legittimità in materia di revocatoria fallimentare (cfr. ex multis Cass. Civ. n. 24084/04), secondo il quale il carattere solutorio del singolo versamento va individuato nell'effetto estintivo o comunque riduttivo dell'esposizione

debitoria ad esso riconducibile, non con riferimento alla data dell'operazione bensì al momento in cui si realizza il risultato satisfattivo per il creditore che contraddistingue il pagamento e cioè lo spostamento patrimoniale a vantaggio del creditore, principio definitivamente sdoganato dalle S.U. n. 24418/10 laddove era evidenziato che l'annotazione in conto di interessi illegittimi comporta un incremento del debito o una riduzione del credito di cui il correntista ancora dispone, ma in nessun modo si risolve in un pagamento perché non vi corrisponde alcuna attività solutoria da parte del correntista in favore della banca.

Invero, come già acutamente osservato (v. Cass. Civ. n. 10941/16), la disposizione di cui all'art. 1194 c.c. può trovare applicazione allorché sia il credito per capitale che quello per interessi siano simultaneamente liquidi ed esigibili e quindi, nel rapporto di conto corrente, ove le operazioni di prelievo e versamento non configurano distinte obbligazioni reciproche cliente/banca, può ritenersi la simultanea ricorrenza dell'esigibilità e liquidità di capitale e interessi per il credito che superi il fido e per i relativi interessi, rimanendo differita tale simultaneità, per il credito entro il fido, al saldo di chiusura del rapporto e dell'apertura di credito. L'imputazione di pagamento ad interessi potrà dunque aversi solo in quanto si tratti di interessi maturati su conto corrente che presenta un saldo debitore eccedente i limiti dell'affidamento.

Ciò posto, ai fini di stabilire se un versamento abbia comportato l'effetto di estinguere la posta addebitata dalla banca a titolo di competenza dichiarata nulla, occorre previamente individuare il reale passivo del correntista (c.d. saldo rettificato) e verificare se questo ecceda o meno i limiti dell'affidamento concesso al netto delle poste nulle, considerando che *“ove sia stato proprio l'addebito per interessi, già depurati, a determinare il superamento del limite del fido, rivestirà funzione solutoria solo quella parte di rimessa pari alla differenza tra lo scoperto ed il limite del fido e potrà provvedersi all'imputazione del pagamento ex art. 1194 c. 2 c.c. limitatamente a questa parte. Nel caso invece in cui l'annotazione degli interessi avvenga su un conto che presenti un passivo che rientri nei limiti dell'affidamento e neppure la stessa annotazione determini il superamento di tale limite, la successiva rimessa avrà una funzione ripristinatoria della provvista e*

non potrà provvedersi ad un'imputazione ex art. 1194 c. 2 c.c. difettando l'indefettibile presupposto del pagamento" (Cass. Civ. n. 3858/21; v. anche n. 9141/20). Questo perché non è vero che gli interessi intrafido sarebbero esigibili alle scadenze stabilite e che l'inesigibilità del capitale finanziato non influirebbe sugli interessi, giacché *"il debito per interessi, quale accessorio, deve seguire il regime del debito principale, salva diversa pattuizione tra le parti che dovrebbe, tuttavia, specificare una modalità di calcolo degli interessi (intrafido) idonea a scongiurare in radice il meccanismo dell'anatocismo"*, mentre *"l'eventuale prescrizione del diritto alla ripetizione di quanto indebitamente pagato non influisce sulla individuazione delle rimesse solutorie, ma solo sulla possibilità di ottenere la restituzione di quei pagamenti coperti da prescrizione"* (n. 9141/20 cit.).

La verifica, nella specie, ha tenuto conto dell'affidamento indicato fin dalla comunicazione inviata dalla banca nel 1998, ove erano previsti due differenti tassi entro e oltre il limite di lire 300.000.000 (v. già l'estratto conto al giugno 1997 e gli estratti conto e scalare al dicembre 1998), divenuto successivamente euro 154.937,00, rispetto al quale gli estratti del 2003 prevedono, oltre all'applicazione di due tassi differenti entro e oltre il fido anche l'applicazione di una diversa percentuale di c.m.s. (così il documento di sintesi relativo all'anno 2004); negli estratti conto è altresì riportata l'applicazione della spesa per istruttoria e gestione fido e di una commissione trimestrale a favore della Confidi Commercio.

I precedenti di legittimità della Suprema Corte citati dall'appellata non suffragano la tesi della necessità del documento scritto per paralizzare l'eccezione di prescrizione, essendo riferiti a fattispecie concrete di ripetizione di indebito in cui difettava una precisa allegazione e prova dell'affidamento che consentisse l'identificazione del pagamento indebito, mentre la n. 2297/21, nel respingere il primo motivo avverso la ricostruzione di un fido di fatto tramite consulenza tecnica d'ufficio, ha confermato l'operato del giudice di merito laddove accertava l'esistenza di un fido di fatto mediante le operazioni peritali.

Inoltre, la domanda proposta dagli attori - non di ripetizione delle somme pagate indebitamente bensì di mero accertamento negativo - prescindeva dall'individuazione delle operazioni, essendo sufficiente l'allegazione e prova, ricavabile anche dagli scalari, delle competenze ultralegali applicate in difetto di valido titolo. Dichiarata la nullità delle poste illegittime ai sensi dell'art. 1422 c.c., il correntista ha diritto senza limiti di tempo (cfr. Cass. Civ. n. 3858/21) di ottenere la rettifica del saldo.

Il diritto, imprescrittibile, di ottenere la rettifica non è incompatibile – secondo l'orientamento di questa Corte, peraltro non unanime in giurisprudenza – con l'eccezione di prescrizione che la banca voglia formulare per paralizzare la funzione recuperatoria che comunque si ottiene con la rettifica, ma sarà la banca - a sua volta onerata della prova degli effetti della prescrizione invocata, ben potendo avvalersi della valenza probatoria degli estratti conto prodotti dalla controparte in virtù del principio dell'acquisizione della prova e produrre a sua volta gli estratti conto mancanti – a dover dimostrare un limite di affidamento inferiore a quello allegato dal correntista e/o fatti estintivi dello stesso (cfr. S.U. n. 15895/19: “... *l'identificazione della fattispecie estintiva cui corrisponde l'eccezione di prescrizione va correttamente compiuta alla stregua del “fatto principale” e che tale fatto va individuato nell'inerzia del titolare ... la soluzione del contrasto va, dunque, risolta nel senso della non necessarietà dell'indicazione, da parte della banca, del dies a quo del decorso della prescrizione ... **Resta da aggiungere che il problema della specifica indicazione delle rimesse solutorie non viene eliminato, ma semplicemente si sposta dal piano delle allegazioni a quello della prova, sicchè il giudice valuterà la fondatezza delle contrapposte tesi al lume del riparto dell'onere probatorio, se del caso avvalendosi di una consulenza tecnica a carattere percipiente**”).*

Nella specie, la banca convenuta in primo grado non disconosceva le comunicazioni sulle condizioni di affidamento inviate al cliente fin dal 1997-1998 e non può certo giovare degli effetti di una nullità di protezione a tutela della controparte che non la faceva valere e che produceva in giudizio la documentazione sottoscritta dalla controparte, allo scopo di avvalersene.

L'espunzione delle rimesse prescritte dal calcolo del saldo ha comportato peraltro l'eliminazione degli interessi sulle stesse maturate, trattandosi comunque di poste nulle (v. pag. 14 prima relazione)

All'esito delle operazioni compiute, il saldo del conto n. 27/2711 al 31-03-2016 è risultato pari ad euro 33.187,45 a favore della correntista, ivi compresi gli interessi attivi che concorrono al calcolo della liquidazione di chiusura (cfr. Cass. Civ. n. 31187/18), come naturale effetto del procedimento di rideterminazione funzionale alla domanda di ripetizione di indebito.

In riforma della sentenza impugnata, deve dunque essere accolta la domanda di rettifica del saldo del conto n. 27/2711 al 31-03-2016, rideterminato in euro 33.187,45 a favore della [REDACTED] s.r.l., dichiarando la nullità degli interessi ultralegali, della c.m.s. e delle spese non contrattualizzate, ferma la declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale già affermata in primo grado.

Tenuto conto della sostanziale soccombenza della banca, le spese processuali, liquidate come in dispositivo al valore medio dello scaglione indeterminabile-complessità media, devono essere poste a carico di [REDACTED] s.p.a.

Le spese di consulenza, già liquidate, devono essere poste a carico dell'appellata.

#### P.Q.M.

La Corte, definitivamente pronunciando, disattesa ogni contraria domanda ed eccezione:

- 1) in accoglimento dell'appello proposto da [REDACTED] [REDACTED] avverso la sentenza 29/2019 del Tribunale di Sassari, determina in euro 33.187,45 a favore della [REDACTED] s.r.l. il saldo del conto n. 27/2711 al 31-03-2016, dichiarando la nullità degli interessi ultralegali, della c.m.s. e delle spese non contrattualizzate, ferma la declaratoria di nullità della capitalizzazione trimestrale già affermata in primo grado;
- 2) condanna l'appellata alla rifusione in favore degli appellanti delle spese processuali, che liquida in euro 10.861,00 per il primo grado, di cui euro 10.343,00 per compensi ed euro

12.353,00 per il presente grado, di cui euro 11.576,00 per compensi, oltre quanto dovuto per legge, da distrarsi in favore del difensore antistatario;

- 3) pone a carico dell'appellata le spese di c.t.u. già liquidate.

Così deciso in Sassari il 9-03-2022

Il Presidente rel.

Dott. 